Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

. - Rep. DEL 12/12/2025 - 0000150 - Copia conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino
Si attesta che la presente copia di esa, anche se priva di firma digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 56 ter, 1, 1 a, 055.amm, 1, 1 a, 055.amm, 77/2024/A/055.ra, 055.amm, 1, 1 a, 055.amm, 1, 1 a, 055.amm, 1, 1 a

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

suddiviso in 0,7 mq SLP/mq SF di edificazione privata da insediare nella porzione di area di concentrazione localizzata in allineamento con via Monte Pertica e in 0,3 mq SLP/mq SF di edificazione riservata alla Città da insediare nell'area di concentrazione localizzata in allineamento con via Pietro Cossa interno 52;

6) che in data 14 settembre 2016 (prot. arr. n. 2146 e prot. edilizio n. 2016-14-017272 del 21 settembre 2016) era stata depositata istanza di PEC da parte delle allora proprietà Società Immobiliare Magusa s.a.s. di Ghibaudi & C e Frap S.p.A.. Il progetto depositato era stato oggetto di apposito iter istruttorio con l'acquisizione dei pareri dei Servizi della Città, oltre a quello della Commissione Edilizia, ed era stato sottoposto alla verifica di Assoggettabilità a VAS conclusosi con la Determinazione Dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 216 del 2 ottobre 2018 (mecc. n. 2018 44538/126), che escludeva il PEC dalla fase di valutazione della VAS e ne dichiarava la compatibilità con il PCA vigente, oltre a recepire i pareri espressi dai Soggetti con competenza ambientale e dall'Organo Tecnico Comunale (OTC) della Città;
7) che con nota prot. 4201 del 12 novembre 2019 le Società Proponenti richiedevano la sospensione della procedura di approvazione del PEC e la proroga dei tempi per l'avvio dell'attività di bonifica sull'area c.d. sito codice anagrafe 2186 "area Ghibaudi Mario SpA". Con nota del 24 dicembre 2019 prot. 4824 la Divisione Urbanistica prendeva atto della suddetta richiesta;
8) che in data 19 luglio 2024 (prot. edilizio 14-1-2024), a seguito dell'acquisto di parte delle aree oggetto di P.E.C. (C.T. F. 1168 p. 511, p 515) da parte della società Amato Costruzioni S.r.l. (con atto rogito Notaio Valente del 23 maggio 2023 rep. 106177/44808), i Proponenti hanno chiesto la riattivazione del procedimento di approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato ex art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i. in attuazione del vigente P.R.G.;
9) che in data 5 settembre 2024, in esito ad asta pubblica della Città n. 18/2024 (lotto 15), con atto rogito Notaio Valente rep. 109824/47891 del 5 settembre 2024, la società Amato Costruzioni S.r.l. ha acquisito dalla Città l'area distinta al Catasto Terreni al Foglio n. 1168 – particella n. 463 con relativa capacità edificatoria privata pari a 250 mq;
10) che in data 12 maggio 2025 è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 266/25 la "Variazione al Piano Regolatore Generale vigente ai sensi dell'art. 17, comma 12 lett. c) della L.U.R. 56/77 e s.m.i., relativa all'adeguamento del perimetro dell'area normativa M1 con prescrizioni particolari denominata "Basse di Dora" sottoposta a Strumento Urbanistico Esecutivo" con l'inserimento della predetta area identificata al Catasto Terreni al Foglio n. 1168 particella n. 463, a seguito di richiesta da parte dei proponenti il PEC del 28 novembre 2024 (prot. 4016);
11) che la società Amato Costruzioni S.r.l. è proprietaria di aree della superficie catastale di mq 4.215 comprese nell'"Area Normativa "M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali con prescrizioni particolari BASSE DI DORA" e distinte al Catasto Terreni al Foglio n. 1168 – particelle nn. 463 - 511 – 515 (Allegato 1);
12) che la società FRAP S.p.A. è proprietaria di aree della superficie catastale di mq 2.020 comprese nell'"Area Normativa "M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali con prescrizioni particolari BASSE DI DORA" e distinte al Catasto Terreni al Foglio n. 1168 particella n. 512 (Allegato 1);
13) che i Proponenti si impegnano a realizzare interventi edilizi per una SLP complessiva pari a mq 4.439,50 secondo le destinazioni previste dall'art. 8 punto 8 Area M1 comma 37 quater delle N.U.E.A. di P.R.G., confermando l'impegno a cedere l'area di mq 1.008 distinta al N.C.E.U. al Foglio 1168 particelle 511 parte e 515 per l'atterraggio dei diritti edificatori riservati alla Città pari a mq 1.795,50, come previsto dalla scheda normativa all'art. 8 comma 37 quater delle N.U.E.A. di P.R.G e dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto a rogito Notaio Caligaris rep. n. 315149/39743 del 15 maggio 2012, allegato alla variante 194 sopra descritta,

. - Rep. DEL 12/12/2025 - 0000001 - 0000001 - 0000001

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

e la monetizzazione di parte di aree per servizi (2.233 mq) non reperibili all'interno dell'ambito stesso;

14) che la proposta del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) presentata dai Proponenti:
   - ha confermato quanto previsto dalla proposta di PEC prot. edilizio n. 2016 - 14-017272, il cui iter istruttorio era già stato ultimato;
   - è stata riesaminata dai Servizi competenti nei Tavoli Tecnici del 14 gennaio e del 19 giugno 2025, confermando i pareri favorevoli precedentemente espressi: la Circoscrizione n. 4 con nota del 13 gennaio 2025 prot. 94, l'Unità Operativa Urbanizzazioni con nota del 20 gennaio 2025 prot. 195; la Divisione Patrimonio - Ufficio Patrimonio Immobiliare, Servizi Interni e Supporto Amministrativo con riguardo al valore della monetizzazione delle aree a servizi, con nota del 9 aprile 2025 prot. 1314 e con nota del 6 ottobre 2025 prot. 3482 con riguardo alla stima delle aree di atterraggio in cessione; il Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali con nota del 14 aprile 2025 prot. 1353; l'Unità Operativa Bonifiche con nota del 11 aprile 2025 prot. 1335; la Divisione Edilizia Privata con nota del 17 giugno 2025 prot. 2145; la Divisione Ambiente ha confermato le indicazioni delle Determinazioni Dirigenziali di esclusione VAS n. 365 del 26.11.2010 prot. n. 2010 43380/126 e n. 216 del 2 ottobre 2018 (mecc. n. 2018 44538/126) e ha richiesto l'inserimento delle stesse in calce alle Norme Tecniche di Attuazione del PEC;
   - ha acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 26 giugno 2025;
   - è stata inviata alla Circoscrizione n. 4 in data ……., che si è espressa con il parere di cui al successivo punto 17);
   - è stata pubblicata con i relativi allegati all'Albo Pretorio on-line del Comune, in data _____ di cui al successivo punto 18);

15) che ai sensi dell'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i. integrato dalle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, la presente Convenzione ha i seguenti contenuti essenziali:
   - impegno alla cessione gratuita a favore della Città delle aree a servizi pubblici;
   - impegno alla cessione gratuita a favore della Città delle aree di atterraggio per la ricaduta della SLP della Città di Torino;
   - monetizzazione delle aree a servizi non reperibili all'interno dell'Ambito di intervento;
   - impegno da parte dei Proponenti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano Esecutivo Convenzionato a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
   - impegno da parte dei Proponenti alla corresponsione del contributo di costruzione relativo ai titoli abilitativi edilizi afferenti l'intervento;
   - impegno dei Proponenti a cedere alla Città un numero di alloggi per complessivi mq 45 di SLP, pari al 10% del totale della SLP realizzabile nell'area in oggetto, al netto della franchigia prevista, verso il prezzo di acquisto determinato ai sensi dell'art. 13 della legge n. 136/1999 comunque nel limite del prezzo di acquisto determinato ai sensi del D.P.R. 380/2001 ovvero, in alternativa, a concedere in locazione la medesima quantità di SLP, come previsto all'articolo 7 comma 16 delle N.U.E.A. del P.R.G.;
   - caratteristiche e tempi di realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione;
   - sanzioni per l'inosservanza delle previsioni di cui alla presente Convenzione;

16) che con Determinazione Dirigenziale n. … della Divisione Urbanistica e Qualità e dell'Ambiente Costruito si è proceduto all'accoglimento e pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Città del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo all'Area Normativa "M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali con prescrizioni particolari BASSE DI DORA, comprensivo dello schema della presente Convenzione;

17) che il Consiglio della Circoscrizione n. 4 con deliberazione del ……, ……., allegata al provvedimento di cui al successivo punto …..), ha espresso parere di competenza, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento;

18) che a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune del Piano Esecutivo Convenzionato e dello schema della presente Convenzione, per 30 giorni consecutivi a

. - Rep. DEL 12/12/2025 - 0000055 - Copia conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino. Si attesta che la presente copia di

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

decorrere dal …… al ……. compresi, nel periodo tra il ……. ed il …… non sono pervenute osservazioni e proposte nel pubblico interesse (o, in alternativa, sono pervenute le osservazioni da parte di … , alle quali si è controdedotto con la stessa deliberazione di approvazione);

19) che in data …….. è stato stipulato atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 Cod. Civ., a rogito notaio ……. Rep. n….. raccolta n. …. registrato a Torino il ……. al n. …….;
20) che in data …….. è stata costituita a favore della Città e nell'interesse del Proponente, apposita fideiussione n. …….. dell'importo di Euro ……. pari al 3% della stima degli oneri di urbanizzazione dovuti, emessa da ……. a garanzia di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della presente Convenzione;
21) che la Giunta Comunale in data _____, con deliberazione n._____, ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'Area Normativa "M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali con prescrizioni particolari BASSE DI DORA", con mandato al Dirigente competente per la stipula della presente Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti costituite come in atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
Generalità

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
I Proponenti, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dichiarano che nei propri confronti non sono in corso di applicazione e non sono state applicate misure che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

ARTICOLO 2
Aree oggetto della presente Convenzione - Proprietà degli immobili

I Proponenti sono proprietari dei seguenti immobili, indicati ai punti 11) e 12) delle Premesse:

- Catasto Terreni Foglio n 1168 particella n. 511 mq 3.935
- Catasto Terreni Foglio n 1168 particella n. 515 mq 30
- Catasto Terreni Foglio n 1168 particella n. 512 mq 2.020
- Catasto Terreni Foglio n 1168 particella n. 463 mq 250

per una Superficie Territoriale catastale di complessivi mq 6.235.
I suddetti immobili sono rappresentati nella planimetria catastale che, previo esame e sottoscrizione, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

ARTICOLO 3
Elaborati costituenti il Piano Esecutivo Convenzionato

Formano parte integrante e sostanziale del Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'Area Normativa "M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali con prescrizioni particolari

Rep. DEL 12/12/2025 - 0000056 - 2025 - 0055 - 00003521 - 2025 - 0055 - 00000024 - 2025 - 0055 - 00000016 - 2025 - 0055 - 00000009 - 2025 - 0055 - 00000001 - 2025 - 0055 - 00000000 - 2025 - 0055 - 00000000 - 2025 - 0055 - 00000000

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

BASSE DI DORA", oltre allo schema della presente Convenzione, anche gli altri elaborati allegati alla deliberazione della Giunta Comunale del ……., …..……., quali parti integranti della stessa che ha approvato il suddetto P.E.C..
Tali documenti hanno già acquisito natura di atti pubblici e ne è dunque qui omessa l'elencazione e l'allegazione, dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto per averli i Proponenti sottoscritti ed il Comune approvati.
Gli elaborati sono depositati agli atti del Comune che ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la presa visione ed il rilascio di eventuali copie.

ARTICOLO 4
Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree

Il PEC relativo all'Area Normativa "M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali con prescrizioni particolari BASSE DI DORA", in attuazione dell'art. 8 punto 8 comma 37 quater delle N.U.E.A. di P.R.G. vigente, prevede un intervento edilizio globale pari a complessivi mq 6.235 di SLP, suddiviso in mq 4.439,5 di SLP a disposizione dei Proponenti a destinazione residenziale e mq 1.795,5 di SLP a disposizione della Città di Torino.

Il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) prevede l'edificazione di n. 1 fabbricato residenziale privato che sarà realizzato mediante un unico titolo edilizio, che potrà essere un Permesso di Costruire ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del D.P.R. 380/2001 o S.C.I.A. alternativa al Permesso di costruire ai sensi dell'art. 23 comma 1 punto c), a condizione che la stessa sia conforme con quanto riportato nell'elaborato Q Relazione disposizioni SCIA "Relazione sulle disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formale e costruttive dell'edificio" allegato al Piano Esecutivo Convenzionato.

Il titolo abilitativo edilizio dovrà essere richiesto dai Proponenti con scadenze tali da garantire l'ultimazione dei lavori entro il termine temporale di cui all'art. 17.

Il PEC prevede altresì l'atterraggio della citata SLP della Città pari a mq 1.795,5 in un lotto autonomo all'interno dell'Ambito, in allineamento con via Pietro Cossa interno 52, previsto in cessione gratuita alla Città in adempimento della Variante 194, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2012 01841/009 del 4 giugno 2012 che ha introdotto la scheda dell'Area Normativa "M1 - Isolati misti prevalentemente residenziali con prescrizioni particolari BASSE DI DORA".

Il fabbisogno di aree per servizi pubblici generato dal P.E.C. viene soddisfatto in parte mediante la cessione gratuita di aree alla Città, come di seguito specificato al successivo art. 5 ed evidenziato nell'Allegato 2 alla presente Convenzione, e in parte mediante la monetizzazione delle quote di aree per servizi residue come specificato al successivo art.7:

- fabbisogno di aree per servizi pubblici	mq	4.585
- aree a servizi pubblici in cessione gratuita alla Città	mq	2.352
- aree a servizi pubblici da monetizzare	mq	2.233

ARTICOLO 5
Preliminare di cessione delle aree per servizi al Comune di Torino

Fermo restando l'utilizzo temporaneo previsto all'articolo 10, le società Proponenti si impegnano, previo frazionamento catastale e con atto pubblico a proprie cura e spese, a

. - Rep. DEL 12/12/2025 - 0000 - 0 - 1 - 56 - 0 - 1 - 2025 - 2025 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

cedere a titolo gratuito al Comune di Torino, entro 60 giorni dalla determinazione dirigenziale di approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione ivi realizzate, previste dal Progetto di Fattibilità Tecnico Economico approvato in sede di P.E.C. e dal progetto esecutivo che verrà approvato successivamente da parte della Città, la proprietà delle aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici, di complessivi mq 2.352, individuate al Catasto Terreni al Foglio 1168 particelle nn. 511 parte e 512 parte.
Tali aree sono esattamente individuate nella planimetria catastale che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2).
I Proponenti dichiarano e garantiscono la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità delle aree che dovranno essere cedute, libere da qualsivoglia rifiuto, con le previste opere di urbanizzazione ivi realizzate nel rispetto del progetto esecutivo che verrà approvato, franche e libere da debiti, locazioni, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni che possano essere di pregiudizio al godimento e al possesso dei beni. I Proponenti garantiscono il Comune per l'evizione totale o parziale dei beni, ai sensi degli articoli 1483 e 1484 c.c.
Allo stato attuale sulle suddette particelle nn. 511 parte e 512 parte insiste l'ipoteca volontaria di cui all'Atto Notarile Pubblico del 29 marzo 2024 Numero Repertorio 35873/21682 Notaio Barbagallo Salvatore, che i Proponenti si impegnano ad estinguere prima della stipula dell'atto di cessione definitivo.
I Proponenti dichiarano che, sulle suddette aree, sono stati demoliti tutti i fabbricati mediante SCIA prot. 2013-9-4977 e che, relativamente alla stessa, è stata presentata comunicazione di fine lavori del 4 febbraio 2014, come attestato dal progettista con nota del 26 settembre 2025 (prot. 3368). I Proponenti dichiarano altresì che le opere di bonifica ambientale sono in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 28 delle N.U.E.A. di P.R.G., come da progetto di bonifica approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 227 prot. 2017-44907/126 del 22 novembre 2017.
Prima della cessione verrà altresì acquisito apposito parere a cura dell'Ufficio Bonifiche della Città; qualora si accertasse, tuttavia, l'esigenza di effettuare ulteriori interventi di bonifica, questi saranno eseguiti a cura e spese dei Proponenti.

In particolare l'esecuzione degli eventuali interventi aggiuntivi di bonifica, così come di ogni ulteriore attività, anche di carattere amministrativo riguardante la bonifica ambientale, la rimozione e lo smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, pericolose o inquinanti che si rendesse necessaria, sarà effettuata a cura e spese della parte cedente, che dovrà assumere ogni obbligazione in materia.

Il presente atto vale come contratto preliminare di cessione ex art. 1351 c.c. con obbligazioni a carico del solo contraente cedente e con obbligo di stipulazione del contratto definitivo entro il termine suddetto di 60 giorni dall'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione e, a tal fine, viene trascritto nei pubblici registri immobiliari.

ARTICOLO 6

Preliminare di cessione delle aree per l'atterraggio dei diritti edificatori del Comune di Torino

In coerenza con la variante urbanistica n. 194 al vigente P.R.G., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2012 01841/009 del 4 giugno 2012, e in adempimento dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto con atto a rogito Notaio Caligaris rep. n. 315149/39743 del 15 maggio 2012 alla stessa allegato, la società Amato Costruzioni S.r.l. ed i suoi successori e/o aventi causa si impegnano, previa esecuzione delle occorrenti operazioni di frazionamento ed esatta individuazione catastale, da effettuarsi a propria cura e spese, a

. - Rep. DEL 12/12/2025 - 0000001 - 2025 - 00003521 - 00055 - 055 - 055 -

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

cedere a titolo gratuito, mediante atto pubblico da rogarsi da notaio incaricato dalla medesima, al Comune di Torino, che si riserva di accettare, la proprietà dell'area necessaria per l'atterraggio di mq 1.795,5 di SLP (di cui alla variante precitata), per complessivi mq 1.008 di superficie territoriale.

Tale area è individuata al Catasto Terreni al Foglio 1168 - particelle 511 parte e 515, è rappresentata in colore rosso nell'unito estratto di mappa – Allegato 2 – che si acclude alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La cessione dovrà avvenire a semplice richiesta della Città, entro 90 giorni dalla ricezione della relativa istanza inoltrata via PEC dalla Civica Amministrazione, e comunque entro il medesimo termine previsto per la cessione delle aree a servizi pubblici di cui all'articolo precedente, salvo proroga concordata con la Città medesima.

Le spese dell'atto di cessione, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico della parte cedente che emetterà apposita Nota Debito fuori campo IVA ex art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i..

Si rappresenta che, all'attualità, le suddette particelle 511 parte e 515 sono gravate da ipoteca volontaria costituita con atto a rogito Notaio Barbagallo Salvatore Repertorio n. 35873/21682 del 29 marzo 2024, che la società Amato Costruzioni S.r.l. si impegna ad estinguere prima della stipula dell'atto di cessione definitivo.

I Proponenti dichiarano che sulle suddette aree sono stati demoliti tutti i fabbricati mediante SCIA prot. 2013-9-4977 e che relativamente alla stessa è stata presentata comunicazione di fine lavori del 4 febbraio 2014, come attestato dal progettista con nota del 26 settembre 2025 (prot. 3368).

L'area dovrà essere ceduta "a nuda terra", spianata al filo dei marciapiedi; a tal fine la società "AMATO COSTRUZIONI S.R.L." si impegna a recintare il sedime oggetto di cessione garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria e la relativa pulizia, fino all'avvenuto trasferimento in capo alla Città.

Detta area dovrà essere ceduta libera da cose e persone, diritti reali e personali, pesi (salva l'eventuale presenza di sottoservizi), oneri e vincoli, ipoteche e pignoramenti, privilegi, liti pendenti, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, nonché da arretrati di imposte e tasse gravanti sulla proprietà sino al momento del rogito, con assunzione da parte della parte cedente di ogni garanzia per evizione totale o parziale dei beni, ai sensi degli articoli 1483 e 1484 c.c. e molestie nel possesso.

L'area verrà altresì ceduta con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive inerenti, anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti, libera comunque da masserizie e rifiuti.

La parte cedente dovrà farsi carico dello sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco.

La società Amato Costruzioni S.r.l. dichiara che sulla suddetta area sono in corso di esecuzione opere di bonifica ambientale ai sensi dell'art. 28 delle N.U.E.A. di PRG, a seguito del progetto di bonifica ambientale approvato con Determinazione Dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 227 prot. 2017-44907/126 del 22 novembre 2017.

. - Rep. DEL 12/12/2025 - 0000015 - 2025 - 0055 - 0055 - 00 - 00 - 00

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

. - Rep. DEL 12/12/2025 - 0000157 - 2025 - 05.1.a/055.1.a/055.3.amm/1.sf, 05.1.a/055.3.amm/1.sf, 05.1.a/055.3.amm/1.sf, 05

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

. - Rep. DEL 12/12/2025 - 0000156 - 0000156 - 0000156

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

costruzione") è prescritto che «*l'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto*».

Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.12, per le sole opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a) trova applicazione l'art. 16, co. 2 *bis*, D.P.R. n. 380/2001.

Tale articolo 16, comma 2-*bis*, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 prevede che : "*Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*".

Ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, i Proponenti e loro aventi causa dovranno in particolare attenersi alle prescrizioni di seguito indicate in merito a:

a) progettazione e quadro economico,
b) affidamento delle opere,
c) esecuzione delle opere,
d) collaudo.

a) Progettazione e quadro economico delle opere

La progettazione delle opere di urbanizzazione consta di due fasi:

- progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato contestualmente allo strumento urbanistico esecutivo;
- progetto esecutivo.

La progettazione delle opere di urbanizzazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo e la verifica del progetto, indicate come "spese tecniche", si intendono a totale carico dei Proponenti e non sono, pertanto, riconosciute a scomputo degli oneri.

La progettazione delle opere deve essere elaborata a cura, spese e nella esclusiva responsabilità dei Proponenti e/o aventi causa, secondo le vigenti norme e nel rispetto dei regolamenti assunti dalla Città.

La valutazione delle opere di urbanizzazione da realizzare e il loro importo, individuati con il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto secondo le prescrizioni in materia di lavori pubblici, è stata effettuata attraverso una stima analitica degli interventi necessari per urbanizzare l'area oggetto dell'intervento attuativo.

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, da redigersi esclusivamente a misura, dovrà essere comprensivo del computo metrico estimativo delle stesse, da effettuarsi da professionista abilitato e con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi adottati dalla Città al momento della approvazione del progetto esecutivo stesso e sulla base di elaborati che consentano una precisa indicazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare.

Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la determinazione dei nuovi prezzi.

Trattandosi di opere da realizzare a scomputo degli oneri, il relativo valore deriverà dall'applicazione dell'elenco prezzi di cui sopra, ridotto del coefficiente pari al 20% di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2010 02469/009 approvata in data 27

. - Rep. DEL 12/12/2025 - Copia tratta da documento informatico firmato digitalmente e conservato nel sistema di gestione documentale della Città di Torino. Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

settembre 2010; tale importo costituisce il valore effettivo di riconoscimento delle opere a scomputo, definitivamente individuato in sede di collaudo.
Nel caso di opere realizzate direttamente dagli Enti Gestori, non si applicherà il predetto coefficiente di riduzione.
Rispetto al computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione a scomputo contenute nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, l'importo del Progetto Esecutivo non potrà discostarsi del 10% in più o in meno rispetto al valore indicizzato su base Istat al momento dell'approvazione del progetto esecutivo; qualora si verifichi uno scostamento maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente approvato dall'Amministrazione Comunale. Lo stesso scostamento sarà possibile anche per le varianti in aumento o in diminuzione richieste dalla Città, previa verifica in ordine alla disponibilità degli oneri.
Ai sensi del Testo Unico n. 380/2001 e s.m.i., la deliberazione di approvazione del Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione costituisce il titolo abilitativo per la realizzazione delle suddette opere.
Il Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà recepire le indicazioni e prescrizioni emerse in sede di "riunione dei servizi" indetta in occasione della valutazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica nonché le eventuali ulteriori prescrizioni emerse all'esito dei procedimenti ambientali presso gli Enti competenti.
Il Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione dovrà contenere gli elaborati previsti dalla normativa vigente con un cronoprogramma che indichi puntualmente la durata (inizio e fine lavori) delle opere di urbanizzazione. Decorsi tali termini, salva la concessione di eventuali proroghe e fermo restando il rispetto delle tempistiche di cui all'articolo 17, la Città potrà incamerare le garanzie fideiussorie, di cui al successivo articolo 15 presentate dai Proponenti e/o loro aventi causa e disporre la revoca dell'intervento, fatti salvi comprovati motivi di impedimento non imputabili ai Soggetti Attuatori.
A far data dalla presentazione del Progetto Esecutivo, l'Amministrazione Comunale avrà a disposizione 150 giorni per svolgere l'istruttoria e, in caso favorevole, per procedere alla approvazione del progetto. Durante i predetti 150 giorni, il competente Servizio della Città sottoporrà il Progetto Esecutivo alla valutazione degli uffici tecnici interni e degli Enti gestori esterni, richiedendo le eventuali modifiche finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti. Il termine di 150 giorni si intende sospeso in caso di richiesta di modifiche e integrazioni al progetto presentato.
I Proponenti e loro aventi causa si impegnano, comunque, ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte le opere di urbanizzazione previste nel progetto esecutivo delle opere stesse. Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate in concomitanza all'intervento edilizio privato corrispondente, nel rispetto del Codice e delle disposizioni attuative del medesimo frattanto occorse.
I Proponenti e loro aventi causa garantiscono comunque la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste in sede di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, anche laddove il valore delle opere sia superiore all'ammontare degli oneri dovuti.
Le opere da eseguire a scomputo degli oneri da parte dei Proponenti e/o loro aventi causa, come puntualmente individuate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, vengono di seguito sinteticamente descritte:

- area a verde pubblico compresa tra le due aree di concentrazione dell'edificato privato e pubblico e le vie Basse di Dora e Bellardi;
-area giochi per bambini;
-percorsi pedonali pavimentati;
-impianto di illuminazione pubblica;
-tratto di condotta per l'adduzione dell'acqua sotto il sedime della via Bellardi;
-tratto di fognatura nera sotto il sedime della Via Basse di Dora;

. - Rep. DEL 12/12/2025 - Copia tratta da esemplare originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino
gitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino Si attesta che la presente copia di

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

e, su aree destinate a viabilità, di proprietà della Città:
-attraversamento pedonale rialzato sulla Via Bellardi;
-attraversamento pedonale rialzato sulla Via Basse di Dora;
-modifica degli incroci della zona compresa tra le vie Pietro Cossa, Valentino Carrera, Bellardi e Pacchiotti oltre all'inserimento di idonea segnaletica orizzontale e verticale per l'insediamento di una "zona 30",

per un valore complessivo stimato pari ad euro 382.895,53 già dedotto del coefficiente del 20% di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 201002469/009 del 27 settembre 2010. Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate e collaudate positivamente, e il relativo collaudo approvato con apposita determinazione dirigenziale, al fine della presentazione della segnalazione certificata di agibilità (SCA), anche parziale, relativa all'intervento edilizio. Le opere in oggetto dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, in conformità con gli elaborati approvati.
A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione delle opere, i Proponenti hanno presentato idonee garanzie fidejussorie di importo pari al valore delle opere stesse (al lordo del coefficiente di riduzione del 20% di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2010 02469/009 approvata in data 27 settembre 2010), incrementate del 10%, come dettagliato nel successivo articolo 15.

b) Affidamento delle opere
Per le opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a), in attuazione degli strumenti urbanistici esecutivi e funzionali all'intervento, il privato può procedere all'esecuzione diretta ai sensi dell'art. 16, comma 2 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
Trattandosi, nel caso di specie, di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'art.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 da eseguirsi a scomputo degli oneri concessori, trova applicazione l'art. 5 dell'Allegato I.12 del medesimo Decreto che, nel richiamare l'art. 16, comma 2 bis, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, prevede che i Proponenti e/o loro aventi causa titolari del permesso di costruire possano eseguire direttamente le opere funzionalmente connesse all'intervento edilizio, senza che trovino applicazione le procedure di evidenza pubblica.

c) Esecuzione delle opere
Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la Direzione Lavori di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, nominato dall'Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle opere pubbliche indicata dai Proponenti e/o avente causa.
Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori è tenuto a redigere una contabilità dei lavori attraverso l'emissione di stati avanzamento lavori, verificabili in sede di collaudo. I Proponenti assumono il ruolo di Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità dell'impresa esecutrice per quanto di sua competenza.
In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed economiche dovranno essere preventivamente assentite ed approvate dalla Amministrazione dietro presentazione della perizia di variante da parte dell'operatore privato; gli eventuali maggiori oneri saranno posti a carico di quest'ultimo nel caso in cui le varianti non siano espressamente richieste dalla Città.
Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà la possibilità, previo avviso, di effettuare sopralluoghi in cantiere.
I precollaudi di messa in esercizio degli impianti dovranno essere effettuati a totale carico e spese dei Proponenti.

. - Rep. DEL 12/12/2025 - 0000156 - 09/10/2025 - 09:55:11 - 055 - 2024/A/00115 - Copia conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere da parte dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati "as built" di quanto realizzato.
I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati.
I Proponenti e/o aventi causa sollevano il Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione dei lavori.

d) Collaudo delle opere
Le opere pubbliche realizzate direttamente dai Proponenti sono soggette a collaudo tecnico amministrativo contabile in corso d'opera, secondo le vigenti norme sui LL.PP. e le deliberazioni appositamente assunte dalla Città, previa eventuale assunzione di tutti i collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei lavori.
I collaudi tecnico-amministrativo-contabili delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.
I tecnici, da uno a tre, sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura e gli oneri relativi sono a carico Proponenti e/o avente causa.
Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo delle opere di urbanizzazione sarà a carico dei Proponenti e/o avente causa.
Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo 116 comma 2 del vigente Codice dei Contratti Pubblici.
Le opere pubbliche vengono acquisite in proprietà dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione del collaudo provvisorio con la conseguente presa in carico delle opere stesse. Trascorsi due anni, in assenza di ulteriore formale approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato in forma definitiva.
Copia del certificato di collaudo sarà inviata a tutti gli uffici competenti della Città e degli Enti che avranno la competenza della manutenzione o della gestione delle opere.
L'eventuale presa in consegna anticipata da parte della Città potrà avvenire dietro motivata richiesta, con processo verbale redatto in contraddittorio alla presenza dei Servizi competenti, i quali avranno la facoltà di acquisire copia degli atti delle procedure di affidamento delle opere, nonché di accedere in cantiere. Le osservazioni ed i rilievi saranno comunicati ai Proponenti per gli opportuni provvedimenti.
I Proponenti e/o avente causa assumono l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria, a titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione da loro realizzate fino all'approvazione del collaudo provvisorio e/o della presa in carico delle opere.
La vigilanza sarà effettuata dai Servizi ed Enti competenti alla successiva gestione dell'opera, attraverso verifiche periodiche in corso d'opera disposte in accordo con il collaudatore, acquisendo verbali di precollaudo funzionale sottoscritti dai suddetti Servizi ed Enti interessati.
Il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori eseguiti e contabilizzati.
Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva autorizzazione, questa sarà a totale carico dei Proponenti e/o avente causa e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio.

ARTICOLO 10
Utilizzazione temporanea da parte del Proponente delle aree destinate a viabilità di proprietà della Città

. - Rep. DEL 12/12/2023.0000015 - 2025 - 00055 - 2025/A/00055 - 2025/77/1 - 00055 - 2025 - 00055 - 2025 - 00055 - 2025

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

Le aree destinate a viabilità di proprietà della Città su cui sono previste le opere di urbanizzazione descritte al precedente art. 9, verranno consegnate in detenzione ai Proponenti per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere e comunque dopo l'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, per l'esecuzione delle opere fino ad avvenuto collaudo e riconsegna alla Città. Si dà atto che, su richiesta della Città, la viabilità potrà essere riaperta anche in pendenza del collaudo delle opere, previa verifica dei Servizi ed Enti competenti.
Le eventuali esenzioni dall'applicazione del canone sulle occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per le opere di urbanizzazione realizzate per conto della Città a seguito di approvazione del relativo progetto esecutivo, sono disciplinate nel Regolamento Comunale vigente al momento della realizzazione di tali opere.
Il Proponente solleva la Città da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante dall'uso delle aree utilizzate per l'esecuzione delle previste opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 11
Preliminare di vendita di unità immobiliari ad uso residenziale all'interno dell'area di intervento

Considerata la classificazione di P.R.G. relativa all'Ambito di intervento e la S.L.P. realizzabile, i Proponenti si impegnano a dare attuazione all'art. 6, comma 10 bis delle N.U.E.A. di P.R.G. ed in particolare all'obbligazione di concessione alla Città di alloggi nella misura prevista di mq 45 di S.L.P.
A tal fine, il presente articolo è da intendersi quale contratto preliminare di compravendita di cosa futura, ai sensi degli articoli 1351 e 1472 c.c., che obbliga i Proponenti alla stipulazione del contratto definitivo nel momento in cui i beni immobili oggetto del presente contratto verranno ad esistenza, su richiesta della Città.
Con comunicazione scritta da parte dei Proponenti, la Città sarà informata della realizzazione delle unità immobiliari previste per consentire la stipulazione del contratto definitivo, che dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla richiesta in tal senso della Città.
Il prezzo di acquisto delle unità abitative sarà determinato, in via definitiva, con stima dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 136 del 30 aprile 1999, in sede di contratto definitivo, comunque nel limite del prezzo di acquisto determinato ai sensi ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001.
Per consentire la trascrizione a cura e spese dei Proponenti del presente atto presso gli uffici della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai sensi degli articoli 2645 bis e 2826 c.c., si specifica che i dati di identificazione catastale del terreno sul quale sarà realizzata l'unità immobiliare oggetto del futuro acquisto, sono i seguenti:
Comune di Torino
Foglio n. 1168 particella n. 511/D
così come rappresentate nella planimetria catastale allegata (Allegato 3).
L'unità immobiliare di cui sopra rappresenta 10/1000 rapportati all'intera S.L.P. complessiva.
Rispetto a quanto rappresentato nel fascicolo SCIA (Elaborato Q) allegato al P.E.C. approvato, il Proponente è autorizzato sin d'ora ad apportare modifiche progettuali alla distribuzione delle unità immobiliari al solo fine di poter garantire la realizzazione della superficie di mq 45 di SLP richiesta per il soddisfacimento della quota di edilizia convenzionata.
In sede di stipulazione del contratto definitivo, la superficie e la quota oggetto di cessione è contenuta e potrebbe variare entro i limiti di 1/20 rispetto a quanto indicato nel presente contratto preliminare.
Il contratto preliminare costituente parte della presente Convenzione, si risolverà di diritto ex art. 1355 c.c., nel caso si verifichi la condizione dell'acquisto di unità abitative all'esterno

Rep. DEL 12/12/2025 - 0000055 - 2025 - 0055 - 00003521 - 2025 - 0055 - 00000077 - 2025 - 0055 - 00000077 - 2025 - 0055 - 00000077

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

dell'ambito di intervento, secondo le modalità specificate nel successivo articolo 14. L'avvenuta risoluzione dovrà essere trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese dei Proponenti.
In tal caso i Proponenti, e/o loro eventuali aventi causa, dovranno provvedere all'integrazione degli importi relativi al costo di costruzione e agli eventuali maggiori oneri non corrisposti per la quota di S.L.P. realizzata inizialmente come edilizia convenzionata, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

ARTICOLO 12
Opzione all'acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale all'esterno dell'ambito di intervento

I Proponenti hanno facoltà, entro dodici mesi dalla stipulazione della presente Convenzione, di individuare al di fuori della zona di intervento un numero di alloggi corrispondenti alla SLP da cedere, in tutto o in parte, e a darne comunicazione alla Città.
Il prezzo di acquisto delle unità abitative sarà determinato con stima del competente Servizio Comunale, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 136 del 30 aprile 1999.
La comunicazione, a cura dei Proponenti, da farsi in forma scritta, della messa a disposizione delle unità abitative dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla loro individuazione (ubicazione, tipologia, superficie, ecc.) nonché gli elementi che dovranno valutarsi in sede di stima per la determinazione del prezzo.
Gli alloggi devono avere caratteristiche che siano conformi a quanto previsto dalle convenzioni di recepimento della normativa in materia di edilizia agevolata-convenzionata, siano essi nuovi o ristrutturati in modo da garantire uno stato conservativo equiparabile al nuovo, con interventi di recupero e adeguamento impiantistico documentabili.
Entro il termine di mesi sei (6) dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte dei Proponenti, la Città potrà esercitare il diritto all'opzione di acquisto delle unità abitative individuate. Tale termine sarà sospeso nel caso la Città dovesse chiedere ai Proponenti ulteriori informazioni e/o elementi atti a valutare l'idoneità degli alloggi alla loro destinazione.
Il contratto d'acquisto si intende concluso nel momento in cui la Città eserciterà il diritto d'opzione con comunicazione in forma scritta ai Proponenti.
Ai fini della trascrizione dell'acquisto della proprietà degli alloggi in capo alla Città, ai sensi dell'art. 2643 e seguenti del Codice Civile, è obbligo delle parti, a richiesta di una di esse, ripetere il contratto di acquisto nella forma dell'atto pubblico.
Nel caso la Civica Amministrazione ritenesse gli alloggi così individuati non idonei alle finalità alle quali devono assolvere, nonché nel caso in cui i Proponenti, nel termine sopra stabilito, non offrissero alloggi all'esterno dell'intervento, questi saranno individuati all'interno della zona di intervento, secondo le modalità di cui al precedente art. 12.

ARTICOLO 13
Locazioni di unità immobiliari ad uso residenziale all'interno o all'esterno dell'ambito di intervento

Qualora la Città non esercitasse il diritto all'acquisto, nei termini e le modalità di cui ai precedenti articoli 11 e 12, i Proponenti si impegnano per sé stessi, loro successori e aventi causa, a dare in locazione per un periodo di otto anni, all'interno o all'esterno dell'ambito di intervento, ai sensi dell'art. 32 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 e s.m.i. e in conformità all'art. 7 comma 16 della N.U.E.A. del P.R.G., un numero di alloggi corrispondente alla SLP

. - Rep. DEL 12/12/2023.0000157 del 09/10/2025 - 055.1.a, 055.1.a, 055.1.a,

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

. - Rep. DEL 12/12/2025 - Prot. 00000 - 1 - 56 ND, a: 1, 1, 1,

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

a) polizza fideiussoria n. 00A0099120 di euro 121.000,00 emessa dagli allora Proponenti Ghibaudi Mario S.p.a. e Immobiliare Magusa s.a.s. in data 10 maggio 2014 da Alleanza Toro S.p.A., pari al 10% del valore stimato delle aree da cedere, di cui ai precedenti artt. 5 e 6; detta polizza è stata volturata alla Amato Costruzioni S.r.l. con appendice n. del… e verrà svincolata a seguito della stipula dell'atto definitivo di cessione della stessa;
b) polizza fideiussoria n. 00A0099122 di euro 258.000,00 emessa dall'allora Proponente in data 10 maggio 2014 da Alleanza Toro S.p.A., a garanzia della demolizione dei fabbricati esistenti sull'area; verificato l'adempimento di tale impegno, tale polizza è stata svincolata in data 20 maggio 2014 con nota Prot. n. 1409 della Direzione Territorio e Ambiente;
c) polizza fideiussoria n. 00A0099104 di euro 320.000,00 emessa dagli allora Proponenti Ghibaudi Mario S.p.a. e Immobiliare Magusa s.a.s. in data 10 maggio 2014 da Alleanza Toro S.p.A., a garanzia della bonifica dei siti contaminati ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/06, pari al valore stimato degli interventi di ripristino ambientale necessari per rendere l'area fruibile secondo le destinazioni d'uso previste; detta polizza è stata volturata alla Amato Costruzioni S.r.l. con appendice n. … del… . Ulteriore apposita polizza fideiussoria n. 762606852 di euro 81.037,62 emessa in data 24 aprile 2018 è stata attivata presso l'Ufficio Bonifiche della Città ai sensi del Dlgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, i Proponenti, per loro stessi, loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, hanno rilasciato e rilasceranno a favore del Comune, le seguenti polizze fideiussorie assicurative o bancarie a scalare:

prima della stipulazione della presente Convenzione:

d) fideiussione n. …… del ……. emessa da …….., dell'importo complessivo di euro 526.481,35 (cinquecentoventiseimilaquattrocentoottantuno/trentacique), comprensiva di penale del 10% per eventuali inadempimenti, ai sensi del precedente art. 9, a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti. La citata penale potrà essere altresì incamerata dalla Città in caso di mancata attuazione dell'intervento edilizio privato entro i termini indicati nella presente Convenzione;

al momento del ritiro del titolo edilizio/permesso di costruire:
e) a garanzia del pagamento delle rate del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 14 della presente Convenzione;

Le garanzie sopra indicate saranno emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto attiene ai contenuti, sia in ordine alla idoneità delle garanzie fideiussorie medesime.
Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno contenere la espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 Cod.Civ., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 Cod.Civ. nonché la condizione che il mancato pagamento del premio o di supplementi di premio non potrà essere opposto in nessun caso al Comune garantito.

. - Rep. DEL 12/12/2025 - 0000055 - Copia conforme a documento digitale SEPEC/OUTSIDE, 055.ara, 055.ara, 055.ara

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

. - Rep. DEL 12/12/2023.0000156 - Copia informatica di documento cartaceo. Si attesta che la presente copia di gitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino

La fideiussione di cui al punto a) verrà svincolata a seguito della stipula dell'atto definitivo di cessione gratuita a favore della Città delle aree di cui ai precedenti artt. 5 e 6.

La polizza fideiussoria n. 00A0099104 di cui al punto c) verrà svincolata dalla Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, su richiesta dell'avente diritto, a seguito di parere favorevole della Divisione Qualità Ambiente; la polizza fideiussoria n. 762606852 di cui al punto c) sarà svincolata dalla Divisione Qualità Ambiente, su richiesta dell'avente diritto, a seguito della certificazione della Città Metropolitana di Torino attestante l'ultimazione degli interventi di bonifica in conformità a quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 227 del 22 novembre 2017 di approvazione degli stessi interventi (e dalla DD di approvazione della futura variante al progetto di bonifica).

La fideiussione di cui al punto d), fino alla corrispondenza dell'80%, verrà proporzionalmente ridotta in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati dal Collaudatore/i in corso d'opera. Resta inteso che il restante 20% verrà svincolato ad avvenuta cessione degli standard urbanistici e delle aree per l'atterraggio dei diritti edificatori, come previsto ai precedenti artt. 5 e 6, previo collaudo favorevole delle singole opere.
La fideiussione di cui al punto e) verrà proporzionalmente ridotta in rapporto ai pagamenti effettuati.

ARTICOLO 16

Durata del Piano Esecutivo Convenzionato e tempi di realizzazione degli interventi

L'ultimazione dell'intervento edilizio privato dovrà avvenire entro il termine di anni 10 anni dalla data di approvazione del P.E.C. con deliberazione della Giunta Comunale, ovvero entro il……., corrispondente al termine di validità del P.E.C..
Il titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o SCIA) dovrà essere richiesto al Comune nei tempi utili a consentire il rispetto della scadenza temporale del P.E.C..
Ai sensi dell' art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., la presentazione dell'agibilità, anche parziale, relativa all'intervento edilizio è subordinata all'avvenuta approvazione con determinazione dirigenziale del competente Servizio della Città del collaudo di tutte le opere di urbanizzazione nonché alla cessione degli standard urbanistici di cui al precedente art. 5.
La presentazione della SCA è altresì condizionata alla cessione dell'area di atterraggio di cui al precedente art. 6, salvo diversa indicazione degli uffici della Città (Divisione Patrimonio).
Il Comune, a seguito di richiesta da parte dei Proponenti, potrà accordare proroghe ai termini di ultimazione dei lavori qualora siano sopravvenuti durante l'esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla volontà di quest'ultimo.

ARTICOLO 17
Sanzioni convenzionali

Gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso effettuati durante il periodo di validità del P.E.C. per destinazione d'uso degli edifici non ammessi dal P.R.G., sono convenzionalmente equiparati a variazione essenziale e sanzionati con le modalità dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, ferma restando l'esclusione per le ipotesi di cui al 2° comma art. 32 del D.P.R. n. 380/2001.
Gli eventuali mutamenti di destinazione effettuati oltre il periodo di validità del P.E.C. seguiranno il regime giuridico e normativo al momento vigente.

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

. - Rep. DEL 12/12/2023 - 0000055 - 0000055 - 0000055

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

Ogni controversia relativa alla presente Convenzione è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

ARTICOLO 22
Rinvio a norme di legge

Per quanto non contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare:
- legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i. - Legge urbanistica;
- legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i. - Norme per la edificabilità dei suoli;
- legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. - Tutela ed uso del suolo;
- legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i. - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie;
- legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- legge 4 dicembre 1993 n. 493 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;
- legge 12 luglio 2011 n. 106 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia;
- legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;
- legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i. - Conversione in legge del Decreto Sviluppo;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. - Codice dei Contratti in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e s.m.i. - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
  D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

ed ogni altra norma vigente in materia.

. - Rep. DEL 12/12/2025 - 0000056 - 0 - 0 - 1 - 2025 - 2025 - 0055 - Rif. 2025/A/0055 - Prot. 00003521/2025 -

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

ALLEGATO

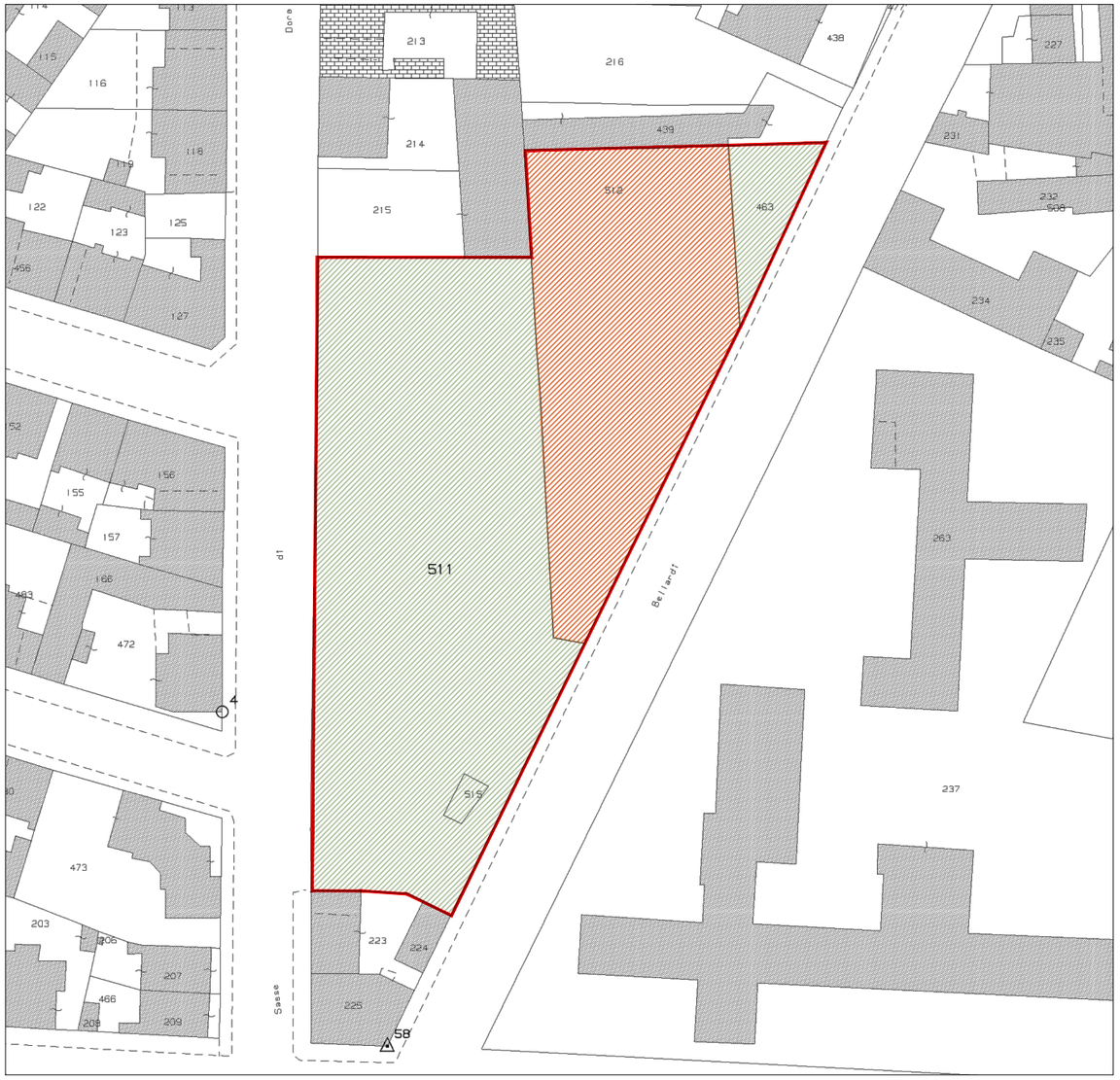

AREA DI PROPRIETA' "AMATO COSTRUZIONI S.r.l."	mq 4.215
AREA DI PROPRIETA' "FRAP S.p.A." OGGETTO DI PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA A FAVORE DI "AMATO COSTRUZIONI S.r.l."	mq 2.020
TOTALE	mq 6.235

Dati della richiesta	**Comune di TORINO (Codice: L219)**
	Provincia di TORINO
Catasto Terreni	**Foglio: 1168 Particella: 511**

Area di enti urbani e promiscui

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	1168	511		-	ENTE URBANO	39 35				FRAZIONAMENTO del 30/09/2014 protocollo n. TO0331981 in atti dal 30/09/2014 presentato il 29/09/2014 (n. 331981.1/2014)

Notifica		**Partita**	1
Annotazioni	di immobile: comprende il fg. 1168 n. 218,220,221		
DATI DERIVANTI DA	)		

Mappali Fabbricati Correlati
Sezione - SezUrb - Foglio 1168 - Particella 99998

Dati della richiesta	**Comune di TORINO (Codice: L219)**
	Provincia di TORINO
Catasto Terreni	**Foglio: 1168 Particella: 515**

Area di enti urbani e promiscui

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	1168	515		-	ENTE URBANO	00 30				FRAZIONAMENTO del 30/09/2014 protocollo n. TO0331981 in atti dal 30/09/2014 presentato il 29/09/2014 (n. 331981.1/2014)

Notifica		**Partita**	1
Annotazioni	di immobile: sr		
DATI DERIVANTI DA	)		

Mappali Fabbricati Correlati
Sezione - SezUrb - Foglio 1168 - Particella 99998

Dati della richiesta	**Comune di TORINO (Codice: L219)**
	Provincia di TORINO
Catasto Terreni	**Foglio: 1168 Particella: 512**

Area di enti urbani e promiscui

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	1168	512		-	ENTE URBANO	20 20				Tipo mappale del 29/01/2014 protocollo n. TO0031830 in atti dal 29/01/2014 presentato il 29/01/2014 PER DEMOLIZIONE TOTALE (n. 31830.1/2014)

Notifica		**Partita**	1
DATI DERIVANTI DA	)		

Mappali Fabbricati Correlati
Sezione - SezUrb - Foglio 1168 - Particella 99998

Dati della richiesta	**Comune di TORINO (Codice: L219)**
	Provincia di TORINO
Catasto Terreni	**Foglio: 1168 Particella: 463**

Area di enti urbani e promiscui

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO						DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito Dominicale	Reddito Agrario	
1	1168	463		-	ENTE URBANO	02 50				VARIAZIONE D'UFFICIO del 15/09/1990 in atti dal 18/09/1990 CORREZ. CCCN (n. 330.9/1990)

Notifica		**Partita**	1
DATI DERIVANTI DA	)		

Mappali Fabbricati Correlati
Sezione - SezUrb - Foglio 1168 - Particella 99998

scala 1:1000

PLANIMETRIA CATASTALE CON L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ DEI PROPONENTI

Rep. DEL 12/12/2024 Copia tratta da documento informatico originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi del Comune di Torino
Si attesta che la presente copia di
PEC: amatocostruzioni@pec.it, 055.amm.1.sr, 055.amm.1.sr@pec.it, 055.amm.1.sr@pec.it, 055.amm.1.sr@pec.it

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

ALLEGATO

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

AREA DI CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO CITTÀ DI TORINO Foglio 1168 part. 511 C; part. 515	mq 1.008
AREA DA CEDERE PER SERVIZI PUBBLICI Foglio 1168 part. 511 B; part. 512 B	mq 2.352 > mq 2.000
TOTALE	**mq 3.360**
FABBISOGNO AREE A SERVIZI	mq 4.585
di cui	
AREE A SERVIZI DA MONETIZZARE	**mq 2.233**
AREE A SERVIZI DA CEDERE	**mq 2.352**

scala 1:1000

PLANIMETRIA CATASTALE CON L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI E PER CONCENTRAZIONE DELL'EDIFICATO DA CEDERE A TITOLO GRATUITO ALLA CITTÀ

Rep. DEL 12/12/2024 n. 00000 - 1.sf, 56 - 1.arm, 1.sf, 055.arm, 055.sf, 055.ra, 055.rc, 055.rf, 055.rg, 055.rs, 055.rt, 055.ru, 055.rv, 055.rx, 055.rz, 055.sa, 055.sb, 055.sc, 055.sd, 055.se, 055.sf, 055.sg, 055.sh, 055.sm, 055.sn, 055.sp, 055.sq, 055.sr, 055.ss, 055.st, 055.su, 055.sv, 055.sx, 055.sz, 055.ta, 055.tb, 055.tc, 055.td, 055.te, 055.tf, 055.tg, 055.th, 055.tm, 055.tn, 055.tp, 055.tq, 055.tr, 055.ts, 055.tt, 055.tu, 055.tv, 055.tx, 055.tz, 055.ua, 055.ub, 055.uc, 055.ud, 055.ue, 055.uf, 055.ug, 055.uh, 055.um, 055.un, 055.up, 055.uq, 055.ur, 055.us, 055.ut, 055.uu, 055.uv, 055.ux, 055.uz, 055.va, 055.vb, 055.vc, 055.vd, 055.ve, 055.vf, 055.vg, 055.vh, 055.vm, 055.vn, 055.vp, 055.vq, 055.vr, 055.vs, 055.vt, 055.vu, 055.vv, 055.vx, 055.vz, 055.wa, 055.wb, 055.wc, 055.wd, 055.we, 055.wf, 055.wg, 055.wh, 055.wm, 055.wn, 055.wp, 055.wq, 055.wr, 055.ws, 055.wt, 055.wu, 055.wv, 055.wx, 055.wz, 055.xa, 055.xb, 055.xc, 055.xd, 055.xe, 055.xf, 055.xg, 055.xh, 055.xm, 055.xn, 055.xp, 055.xq, 055.xr, 055.xs, 055.xt, 055.xu, 055.xv, 055.xx, 055.xz, 055.ya, 055.yb, 055.yc, 055.yd, 055.ye, 055.yf, 055.yg, 055.yh, 055.ym, 055.yn, 055.yp, 055.yq, 055.yr, 055.ys, 055.yt, 055.yu, 055.yv, 055.yx, 055.yz, 055.za, 055.zb, 055.zc, 055.zd, 055.ze, 055.zf, 055.zg, 055.zh, 055.zm, 055.zn, 055.zp, 055.zq, 055.zr, 055.zs, 055.zt, 055.zu, 055.zv, 055.zx, 055.zz, 055.aa, 055.ab, 055.ac, 055.ad, 055.ae, 055.af, 055.ag, 055.ah, 055.am, 055.an, 055.ap, 055.aq, 055.ar, 055.as, 055.at, 055.au, 055.av, 055.ax, 055.az, 055.ba, 055.bb, 055.bc, 055.bd, 055.be, 055.bf, 055.bg, 055.bh, 055.bm, 055.bn, 055.bp, 055.bq, 055.br, 055.bs, 055.bt, 055.bu, 055.bv, 055.bx, 055.bz, 055.ca, 055.cb, 055.cc, 055.cd, 055.ce, 055.cf, 055.cg, 055.ch, 055.cm, 055.cn, 055.cp, 055.cq, 055.cr, 055.cs, 055.ct, 055.cu, 055.cv, 055.cx, 055.cz, 055.da, 055.db, 055.dc, 055.dd, 055.de, 055.df, 055.dg, 055.dh, 055.dm, 055.dn, 055.dp, 055.dq, 055.dr, 055.ds, 055.dt, 055.du, 055.dv, 055.dx, 055.dz, 055.ea, 055.eb, 055.ec, 055.ed, 055.ee, 055.ef, 055.eg, 055.eh, 055.em, 055.en, 055.ep, 055.eq, 055.er, 055.es, 055.et, 055.eu, 055.ev, 055.ex, 055.ez, 055.fa, 055.fb, 055.fc, 055.fd, 055.fe, 055.ff, 055.fg, 055.fh, 055.fm, 055.fn, 055.fp, 055.fq, 055.fr, 055.fs, 055.ft, 055.fu, 055.fv, 055.fx, 055.fz, 055.ga, 055.gb, 055.gc, 055.gd, 055.ge, 055.gf, 055.gg, 055.gh, 055.gm, 055.gn, 055.gp, 055.gq, 055.gr, 055.gs, 055.gt, 055.gu, 055.gv, 055.gx, 055.gz, 055.ha, 055.hb, 055.hc, 055.hd, 055.he, 055.hf, 055.hg, 055.hh, 055.hm, 055.hn, 055.hp, 055.hq, 055.hr, 055.hs, 055.ht, 055.hu, 055.hv, 055.hx, 055.hz, 055.ia, 055.ib, 055.ic, 055.id, 055.ie, 055.if, 055.ig, 055.ih, 055.im, 055.in, 055.ip, 055.iq, 055.ir, 055.is, 055.it, 055.iu, 055.iv, 055.ix, 055.iz, 055.ja, 055.jb, 055.jc, 055.jd, 055.je, 055.jf, 055.jg, 055.jh, 055.jm, 055.jn, 055.jp, 055.jq, 055.jr, 055.js, 055.jt, 055.ju, 055.jv, 055.jx, 055.jz, 055.ka, 055.kb, 055.kc, 055.kd, 055.ke, 055.kf, 055.kg, 055.kh, 055.km, 055.kn, 055.kp, 055.kq, 055.kr, 055.ks, 055.kt, 055.ku, 055.kv, 055.kx, 055.kz, 055.la, 055.lb, 055.lc, 055.ld, 055.le, 055.lf, 055.lg, 055.lh, 055.lm, 055.ln, 055.lp, 055.lq, 055.lr, 055.ls, 055.lt, 055.lu, 055.lv, 055.lx, 055.lz, 055.ma, 055.mb, 055.mc, 055.md, 055.me, 055.mf, 055.mg, 055.mh, 055.mm, 055.mn, 055.mp, 055.mq, 055.mr, 055.ms, 055.mt, 055.mu, 055.mv, 055.mx, 055.mz, 055.na, 055.nb, 055.nc, 055.nd, 055.ne, 055.nf, 055.ng, 055.nh, 055.nm, 055.nn, 055.np, 055.nq, 055.nr, 055.ns, 055.nt, 055.nu, 055.nv, 055.nx, 055.nz, 055.oa, 055.ob, 055.oc, 055.od, 055.oe, 055.of, 055.og, 055.oh, 055.om, 055.on, 055.op, 055.oq, 055.or, 055.os, 055.ot, 055.ou, 055.ov, 055.ox, 055.oz, 055.pa, 055.pb, 055.pc, 055.pd, 055.pe, 055.pf, 055.pg, 055.ph, 055.pm, 055.pn, 055.pp, 055.pq, 055.pr, 055.ps, 055.pt, 055.pu, 055.pv, 055.px, 055.pz, 055.qa, 055.qb, 055.qc, 055.qd, 055.qe, 055.qf, 055.qg, 055.qh, 055.qm, 055.qn, 055.qp, 055.qq, 055.qr, 055.qs, 055.qt, 055.qu, 055.qv, 055.qx, 055.qz, 055.ra, 055.rb, 055.rc, 055.rd, 055.re, 055.rf, 055.rg, 055.rh, 055.rm, 055.rn, 055.rp, 055.rq, 055.rr

Copia del documento originale con apposizione del protocollo

Partenza: AOO 055, N. Prot. 00003521 del 09/10/2025

ALLEGATO

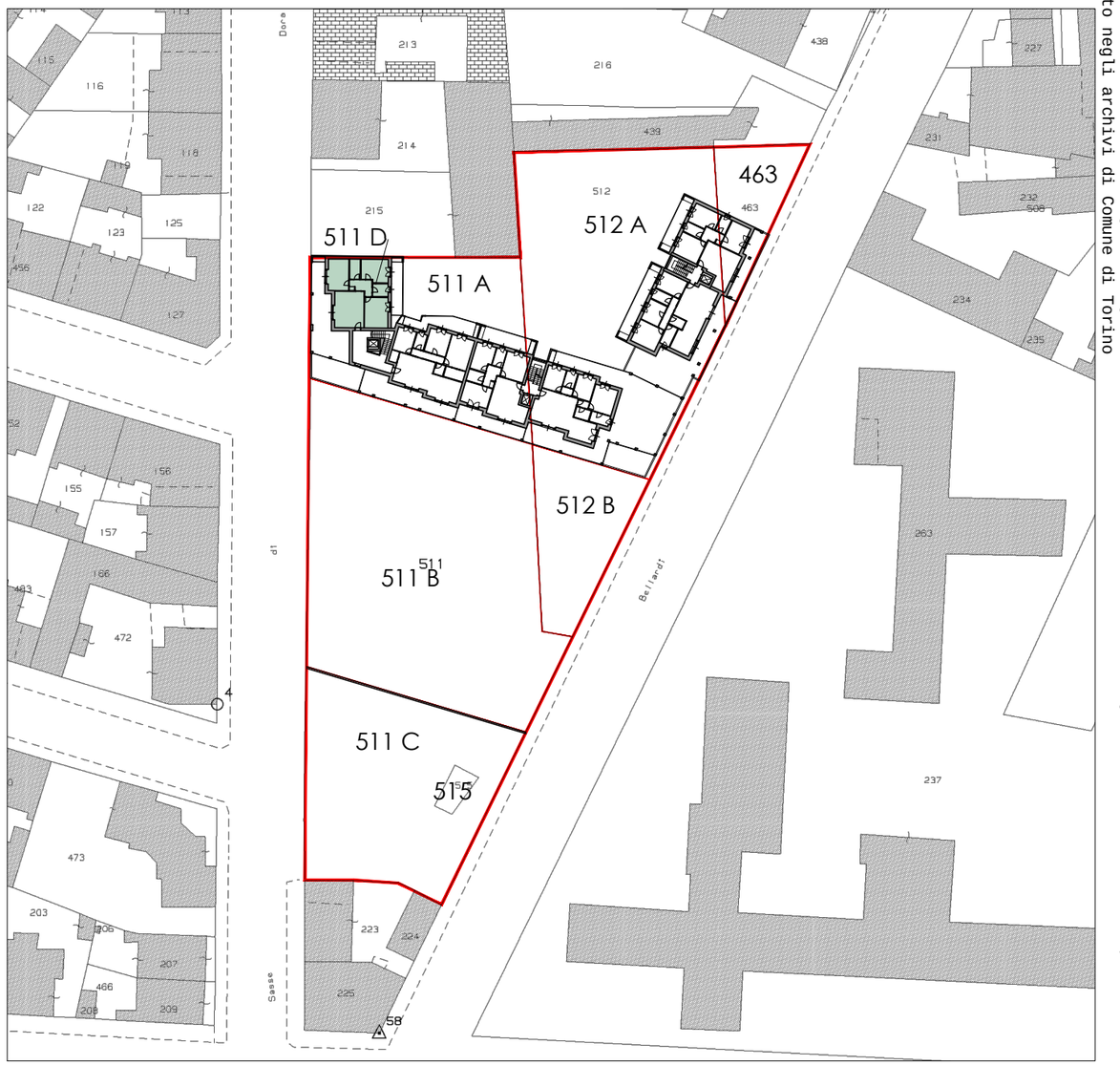

LOCALIZZAZIONE INDICATIVA
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA
Foglio 1168 part. 511 D

scala 1:1000

PLANIMETRIA CATASTALE EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA

. - Rep. DEL 12/12/2024 - n. 56 del 12/12/2024 - Repertorio n. 000000 - Rogito n. 0 - Raccolta n. 000000 - Registrato a Torino il 13/12/2024 - Serie 1T - n. 56 - Esatti euro 1.000,00 - Imposta di bollo euro 16,00 - Trascritto a Torino 1 il 13/12/2024 - Reg. gen. 55.355 - Reg. part. 40.455 - Formalità n. 1
gitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino